

CAMERA DEI DEPUTATI N. 173

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

Disposizioni in favore delle università non statali

Presentata il 28 aprile 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende consentire l'attribuzione di un ulteriore contributo, oltre quello già previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali, ma parificate, che contengano i costi delle tasse universitarie nella media di quelle statali, ne prevedano l'esonero totale per gli aventi diritto e per i portatori di *handicap* e dimostrino di avere una proporzione studenti-docenti di ruolo inferiore a 50.

Al fine di rendere evidente l'importanza che rivestono tali criteri nel percorso universitario e, più in generale, culturale del nostro Paese, si riporta una breve descrizione della situazione dell'università di Urbino nell'ambito delle università non statali parificate operanti sul territorio italiano. L'università di Urbino « Carlo Bo », infatti, ha una sua particolare specificità in quanto si trova in una posizione di assoluta primarietà rispetto ai requisiti richiesti.

L'università di Urbino « Carlo Bo » è la sola università non statale italiana che, invece di avvalersi delle libertà che questo *status* le concedeva, si è impegnata, soprattutto negli ultimi venti anni, a garantire la stessa qualità dei servizi delle università statali e agli stessi loro costi.

Lo dimostrano — oltre che la generale percezione dell'utenza e perfino quella di un affidabile istituto di valutazione come il CENSIS, che nella sua annuale indagine sulle università italiane relativa al biennio 2002-2003 aveva messo l'ateneo urbinato nei gruppi di quelli statali — il numero dei docenti di ruolo e l'ammontare delle tasse.

Tutte le università non statali fanno fronte alle loro esigenze principalmente con due strumenti:

1) l'utilizzo di pochi docenti di ruolo (che hanno ovviamente costi elevati) e di molti docenti a contratto che costano circa un decimo, ma non assicurano la loro disponibilità al di là dell'esiguo numero di

ore di lezione, né svolgono in sede l'indispensabile attività di ricerca);

2) l'applicazione di tasse superiori, spesso di molto, rispetto alla media di quelle delle università statali.

L'università di Urbino è invece la seconda — dopo l'università Cattolica del Sacro Cuore, che però ha più sedi e più facoltà, tra cui in particolare quella di medicina — per numero di docenti di ruolo ed è una delle due che mantengono le tasse (da euro 840 a euro 950: dati anno 2004) nella media di quelle statali. Inoltre essa assicura — accollandosi un onere di circa 1,5 milioni di euro — l'esonero totale agli aventi diritto (attualmente circa 2.000 studenti: dati anno 2004) e ai portatori di *handicap*, per i quali offre particolari servizi.

Grazie a questo sforzo, nella graduatoria predisposta dal CENSIS essa figurava nel 2004 al quinto posto tra le università di media dimensione (da 20.000 a 40.000 studenti) e le sue facoltà scientifiche, secondo la banca dati dell'*Institute for scientific information*, la ponevano addirittura al primo posto tra le università italiane per indice di impatto della ricerca (6,73, contro una media di 3,45: dati anno 2004). Tra le altre particolarità dell'università di Urbino si possono citare i suoi collegi universitari, che sono i primi in Italia non solo per capienza (sia relativa agli studenti iscritti, sia assoluta), ma anche per la qualità che ha conferito loro un progettista come Giancarlo De Carlo; una biblio-

teca di 700.000 volumi (a cui si aggiungono oltre 120.000 donati dal compianto rettore Carlo Bo), con una disponibilità di circa 700 posti; un rapporto studenti-residenti che — rispetto a una media nazionale di 180/1.000 — è di 1.445/1.000 (dati anno 2004) e avvalorata, con uno stupefacente riscontro numerico, la definizione « di città *campus* » che la contraddistingue.

Tutto questo ha un prezzo, e solo una accorta programmazione e i più sopportabili costi di esercizio ne hanno finora permesso un adeguato funzionamento. Ma adesso gli oneri della riforma, quelli imposti dai requisiti minimi e quelli concernenti gli incrementi stipendiali del personale docente e non docente (in totale un migliaio di persone), cominciano a rendere la situazione insostenibile.

Soltanto contributi più cospicui permetteranno a questa università di scongiurare la statalizzazione proprio nel 2006, cinquecentesimo anno dalla sua fondazione.

In effetti l'ateneo urbinato che, inconfutabilmente, rispetta i requisiti previsti dalla presente proposta di legge, può essere definito « pubblico non statale » e potrà continuare a mantenere i vantaggi di un tranquillo luogo di studi a « dimensione di studente », con notevole sviluppo regionale e interregionale, con un intervento finanziario da parte dello Stato decisamente inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere previsto in ipotesi di statalizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università e istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si sono conformati ai seguenti criteri:

a) avere applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) avere esentato da tasse e da contributi universitari gli studenti portatori di *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti sul diritto allo studio;

c) avere presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

